Prof. Dott. Giandomenico Andreetta Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta Dottore in Economia e Commercio



Circ. 03/E/160629 San Fior, lì 29/06/2016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DALLO SCORSO 1° APRILE ADDIO AL SERVIZIO DI "DATA CERTA" DELLE POSTE ITALIANE

Dare ad un documento data certa vuol dire attribuire allo stesso prova della sua formazione in un determinato arco temporale o, comunque, prova della sua esistenza anteriore ad uno specifico evento o una specifica data.

Sotto il profilo civilistico, in materia di prove documentali si esprimono gli articoli 2703 e 2704, cod. civ. dalla lettura dei quali si desumono gli strumenti tipicamente utilizzabili per l'attribuzione di data certa ai documenti. Ci riferiamo:

- alla redazione di atto pubblico,
- alla autenticazione di un notaio o altro pubblico ufficiale,
- alla registrazione dell'atto presso un ufficio pubblico,
- ad ogni altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (articolo 2704, cod. civ., comma 3).

In questa ultima prospettiva sono considerati validi:

- 1. l'utilizzazione del servizio data certa presso i servizi postali con apposizione di apposito timbro direttamente sul documento;
- 2. l'apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti informatici: il sistema basa la propria modalità di certificazione della marca temporale su un procedimento informatico regolamentato dalla legge, che permette di attribuire ad un oggetto digitale o documento informatico una data ed un orario in modo certo ed opponibile a terzi. La marca temporale può essere anche associata alla firma digitale;
- 3. il servizio di posta elettronica certificata, che fornisce al mittente la prova legale dell'invio e della consegna del documento informatico, e quindi anche della data. La trasmissione tramite un servizio di posta elettronica certificata (pec), che sia conforme al D.P.R. 68/2005, equivale infatti, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta ed ha valore legale. Ai sensi del 3 comma dell'articolo 48, D.Lgs. 82/2005, anche la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. 68/2005, e alle relative regole tecniche.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta Dottore in Economia e Commercio



INVIO PLICO SENZA BUSTA

La giurisprudenza esclude il valore di data certa al plico inviato per raccomandata R/R con busta.

Pertanto, nel caso in cui si utilizzi la raccomandata, la stessa va inviata a sé stessi e/o alla parte interessata <u>in plico senza busta</u> (dal codice a barre stampato dall'Ufficio postale è possibile risalire dalla data di spedizione).

Con riferimento alla modalità descritta nel precedente punto 1 occorre segnalare che a far data dallo scorso 1° aprile 2016 le Poste Italiane Spa non effettuano più il servizio di "data certa" e, pertanto, occorrerà all'occorrenza fare ricorso ad altra metodologia alternativa tra quelle in precedenza descritte, tra le quali, la più "sicura" è costituita, probabilmente, dall'apposizione della marca temporale sui documenti informatici.

MARCA TEMPORALE

Le marche temporali ("virtuali") si acquistano on line (per esempio, sul sito Infocert).

È possibile apporre una marca temporale su un documento informatico (per esempio, un testo in formato PDF/A), associando allo stesso data e ora certa, mediante uno specifico software (per esempio, il programma gratuito DIKE di Infocamere).

A tal fine, non è in genere necessario sottoscrivere preventivamente il documento informatico con la firma digitale, salvo che si tratti di un file in formato PDF.

E' possibile scegliere tra tre diversi formati di marcatura: **TSR** (generalmente da evitare perché contiene solo l'impronta del file e, quindi, occorre conservare in abbinamento anche il file originale), **M7M** (formato tradizionale, ma piuttosto datato) e **TSD** (formato che rispetta standard riconosciuti dalla comunità informatica e che, in futuro, sarà certamente preferito al M7M).

Nel caso di necessità, per marcare temporalmente un documento ed attribuirgli, così, data certa, è sufficiente rivolgersi allo Studio ANDREETTA & ASSOCIATI.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

La Segreteria